

Iniziativa popolare per l'espulsione dei criminali stranieri (Iniziativa espulsioni)

Argomentario



Unione Democratica di Centro • C. P. 8252 • 3001 Berna
Telefono 031 / 300 58 58 • Telefax 031 / 300 58 59
C.C.P. 30-8828-5
www.iniziativa-espulsioni.ch • info@iniziativa-espulsioni.ch

Indice

1.	Situazione attuale	3
1.1.	Costante aumento dell'immigrazione	4
1.2.	Più violenza e criminalità	5
1.2.1.	Quota di stranieri più alta nelle statistiche criminali	5
1.2.2.	Spaventoso aumento della criminalità giovanile	6
1.3.	Abuso dell'ospitalità	7
1.3.1.	Strisciante infiltrazione nell'ordine giuridico svizzero	7
1.3.2.	Valori occidentali messi fuori gioco	8
1.4.	Immigrazione nel sistema sociale	9
1.4.1.	Quota di stranieri più alta fra i beneficiari di prestazioni sociali	10
1.4.2.	Urgente la lotta contro l'abuso della socialità	11
2.	L'iniziativa popolare dell'UDC	12
2.1.	Effetti dell'iniziativa espulsioni	13
2.1.1.	Dall'espulsione all'allontanamento	14
2.1.2.	Cosa cambia l'iniziativa espulsioni?	15
2.1.3.	Espulsione di criminali minorenni	15
2.1.4.	Espulsione di rifugiati	16
2.1.5.	Esecuzione delle pene detentive	17
2.2.	Il catalogo dei reati	17
2.2.1.	I delitti penali	17
2.2.2.	L'abuso delle opere sociali	18
2.3.	Altre domande	18
2.3.1.	Aspetti costituzionali	18
2.3.2.	Aspetti di diritto internazionale	19
3.	7 Argomenti per l'iniziativa	20
3.1.	L'iniziativa colpisce le persone giuste	20
3.2.	Più sicurezza con meno criminalità straniera	20
3.3.	Salvaguardia delle nostre opere sociali con la diminuzione dell'abuso sociale	20
3.4.	Prassi d'espulsione rigorosa e uniforme	21
3.5.	Gli stranieri onesti e desiderosi d'integrarsi non devono temere	21
3.6.	Sulla via di una migliore integrazione	21
3.7.	Meno abusi nell'asilo	21

1. Situazione attuale

Da sempre **numerosi stranieri** hanno cercato in Svizzera una **nuova patria**, sia come rifugiati, sia cercando lavoro. L'**economia svizzera** si è sempre servita e continua a servirsi tuttora di personale straniero. Senza di esso, parecchie imprese non si troverebbero oggi al posto che occupano. Per questo, la Svizzera ha sempre accolto generosamente gli stranieri in cerca di lavoro, offrendo loro delle interessanti prospettive professionali e personali.

Altrettanto, il nostro Paese ha laddove possibile sempre aiutato, dando rifugio a innumerevoli immigranti che con le loro famiglie fuggivano dal proprio paese. La **tradizione umanitaria** svizzera è non a caso ben nota in tutto il mondo.

Ma con l'**immigrazione di massa** da paesi sempre più lontani e di cultura diversa, questa tradizione umanitaria è messa a dura prova. Malgrado che ormai da diversi anni è chiaro che il numero d'immigranti oltrepassa massicciamente le capacità d'accoglienza della Svizzera, la maggioranza dei politici e dei partiti è rimasta inattiva. Nonostante gli avvertimenti dell'UDC, l'immigrazione di massa via asilo non è stata contrastata efficacemente.

Al contrario: **i limiti all'immigrazione vengono viepiù soppressi e perfino gli stranieri criminali e che abusano delle prestazioni sociali non devono più temere l'espulsione dal Paese.** Quale triste conseguenza di questa politica, siamo oggi confrontati con una quota altissima di criminalità e con una percentuale di stranieri del ca. 21%, malgrado che il numero delle naturalizzazioni sia aumentato negli ultimi quindici anni a quasi 50'000 l'anno. Questo massiccio aumento delle naturalizzazioni non viene come sempre considerato dalle statistiche federali, nonostante le richieste dell'UDC.

La quota di stranieri nelle prigioni, nell'assistenza sociale, nell'AD e nell'AI è sproporzionatamente alta. La a volte difficile integrazione degli stranieri sfocia in crescenti difficoltà per le scuole e per i comuni. I giovani si vedono obbligati ad evitare le città perché giovani bande di stranieri danno libero sfogo alle loro violenze nelle strade. In molte scuole le nostre lingue nazionali sono diventate lingue straniere, e nelle prigioni si deve offrire una vasta gamma di menu per rispettare tutte le abitudini religione e culturali possibili.

L'immigrazione incontrollata e in particolare la mancanza d'integrazione portano a **sempre maggiori costi e rischi per lo Stato** e ad una sempre più evidente **infiltrazione nella cultura cristiano-occidentale del nostro Paese.**

Il nostro ordine liberale viene sempre più sfruttato da stranieri per portare avanti la politica nel proprio paese in Svizzera o addirittura per contrastare il nostro sistema giuridico.

È tempo di imporre nuovamente le regole del nostro Paese. Chi è qui ospite, deve in primo luogo darsi da fare lui stesso per la sua integrazione. Chi è qui ospite, deve assumersi la responsabilità per sé stesso e per la sua famiglia. Chi è qui ospite deve osservare le nostre leggi e rispettare i nostri usi e costumi. **Chi non si adegua a questi principi deve lasciare la Svizzera.**

1.1. Costante aumento dell'immigrazione

Sempre più stranieri vengono in Svizzera. Anno dopo anno si registra un aumento dell'immigrazione. La **quota di stranieri** in Svizzera ha raggiunto il **livello record del 21 %** - e ciò malgrado ogni anno sempre più stranieri vengano naturalizzati.

I paesi d'origine degli immigranti sono decisamente cambiati negli ultimi decenni. Sempre più spesso provengono da Stati extracomunitari, con livelli d'educazione ben lontani dal nostro e con culture a noi aliene. Se all'inizio del secolo scorso il 96,1 % degli stranieri proveniva dagli Stati confinanti, nel 2005 questa quota era ormai solo del 36,9%¹. Per contro aumenta la parte di cittadini provenienti da paesi d'origine tradizionali della nostra immigrazione.

Circa mezzo milione di persone proviene dai Balcani, e quasi ogni quarto straniero dai territori dell'ex-Iugoslavia. Il serbo-croato è oggi al quarto posto nella classifica delle lingue più parlate in Svizzera. Anche la quota di cittadini asiatici e africani è aumentata sensibilmente e attualmente comprende circa 182'000 persone.




Grafico 1: Stato della popolazione straniera residente, secondo il paese d'origine 1900-2004
(Fonte: Ufficio federale di statistica)

Il continuo aumento della popolazione straniera residente è una conseguenza della politica di sinistra degli ultimi decenni. I criteri di immigrazione e di accoglienza sono stati progressivamente abbassati. Tramite nuove categorie nel settore dell'asilo (per esempio la „accoglienza provvisoria“), mediante il ricongiungimento familiare², a seguito di errate decisioni della Commissione di ricorso in materia d'asilo, o con nuovi contratti con l'UE, sono stati accelerati sensibilmente l'accoglienza e il permesso di dimora di sempre più immigranti.

¹ Ufficio federale per la migrazione, statistica degli stranieri, quota di stranieri sulla popolazione della Svizzera, dicembre 2005.

² Il solo ricongiungimento familiare rappresenta oggi il 36,6% dell'immigrazione (Ufficio federale per la migrazione, statistica degli stranieri, Entrata degli stranieri secondo il motivo dell'emigrazione, dicembre 2006).

Le nostre **carceri di lusso sono ben lungi dal costituire un deterrente** per i cittadini del Terzo mondo. Nei loro ambienti fantasticano addirittura sul trattamento pari a quello di un albergo che assicurano le carceri svizzere, nelle quali si potrebbe scegliere fra la cella singola e quella doppia, e durante la cui detenzione ci sarebbe ancora la possibilità di risparmiare qualche soldo:

The detention centre was like a hotel where you could choose the kind of service you wanted. For instance, you could decide to be alone in the room or share with a partner. Every detainee is entitled to 6CHF (equivalent of #600) as pocket money everyday. You are allowed to work with low wages, but you need to be of good behaviour. You may decide not to work since it's not compulsory. When you are leaving the centre, the balance would be given to you.

I had a room to myself. The room was small but self-contained with a toilet and bathroom. It's also equipped with a TV that has about 40 channels - CNN, BBC, Eurosport, etc. [...]

Some Nigerians were waiting for deportation but they were not happy about it. **For them, the place provided all they came to seek abroad - work and earn money. If they had their way, they'll like to apply for a residence permit in the camp; to stay in there permanently and live quietly.**

A vegetarian detainee could have his wish; a staunch Muslim would not be served pork and there were always extra plates of food for any "waki and die". In short, the meal was comparable to what the airlines serve on flights: delicious and nourishing. For any health complaint, there's a hundred percent medical coverage in the centre as one only needs to book an appointment and the doctor would show up within a short time! **What do you want more?**

These Nigerians weren't alone in this kind of thinking. In fact, a detainee from the eastern blocs who was there for the second time told us while we were watching one of the champions' league matches on TV that the place had long ceased to be a detention centre for him. **He believes, it's simply a home away from home.** Little wonder he was always smiling. His prayer was that they won't release him until the cruel winter days were over.

(fonte: <http://nigeriaworld.com/articles/2007/feb/231.html>)

1.2.2. Spaventoso aumento della criminalità giovanile

La criminalità giovanile ha raggiunto **livelli mai visti**. Dal 1954 in Svizzera, il numero delle sentenze contro giovani per delitti violenti si è decuplicato. Solo dal 1999 al 2005 il numero delle condanne contro giovani per delitti violenti è passato da 1'241 a 2'268².

Particolarmente marcato è il tasso di crescita nelle lesioni corporali, minacce e rapine. In tali reati, la quota di **criminali stranieri si piazza oltre il 50%**. I giovani stranieri residenti in Svizzera delinquono perciò molto di più degli Svizzeri nella loro categoria d'età.³:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| • Lesioni corporali semplici | 54,4% criminali stranieri |
| • Rapine | 52,9% criminali stranieri |
| • Minacce | 50,2% criminali stranieri |

Questa realtà è chiara: la crescente criminalità straniera non può essere combattuta con sentenze all'acqua di rose e detenzioni a condizioni alberghiere. Adesso occorrono misure concrete – per esempio l'iniziativa espulsioni.

² Statistica delle condanne giovanili 2005, Tabella 16 (Ufficio federale di statistica).

³ Condanne giovanili per nazionalità 2005 (vedi Statistica delle condanne giovanili 2005, Tabella 12 come pure „Violenza giovanile – Entità, cause e misure“, Ufficio federale di giustizia, 29 giugno 2007).

1.3. Abuso dell'ospitalità

1.3.1. Strisciante infiltrazione nell'ordine giuridico svizzero

Con l'aumento del numero di minoranze religiose e culturali, cresce anche il numero delle richieste alla Svizzera quale Paese ospite. Il diritto d'ospitalità è sempre più spesso oggetto d'abuso. **Sempre più immigranti sono originari di paesi nei quali non esiste alcuna legge. Sempre più immigranti appartengono ad altre religioni⁴. E portano con sé concetti giuridici e legali incompatibili con l'ordine giuridico svizzero.**

Confessioni in Svizzera	1990	2000
• Cattolico-romana	46,2%	41,8%
• Evangelica riformata	38,5%	33,0%
• Chiese libere/Comunità protestanti	2,2%	2,2%
• Cattolico-cristiana	0,2%	0,2%
• Comunità ebraiche	0,2%	0,2%
• Musulmana	2,2%	4,3%
• Chiese cristiano-ortodosse		1,8%
• Indù		0,4%
• Buddista		0,3%
• Altre religioni		4,7%
• Piccole comunità religiose	7,4%	11,1%

Ogni volta degli stranieri tentano di divulgare i loro concetti religiosi anche nel nostro Paese e di **insidiare il nostro ordinamento giuridico**. Stranieri che nel nostro Paese praticano la vendetta e assassinano congiunti per salvare l'onore della famiglia. E davanti alla polizia e ai tribunali affermano di essere nel giusto. Le prediche musulmane parlano apertamente **dell'introduzione della Sharia'h** (diritto islamico) e sostengono le pene come la lapidazione delle adulate. Queste tendenze sono preoccupanti e mettono seriamente in questione i principi liberali del nostro Paese.

Docente islamico ginevrino giustifica la lapidazione come pena equa

Il governo ginevrino ha confermato mercoledì il licenziamento di Hani Ramadan. Il docente e direttore del Centro islamico di Ginevra si era dichiarato, nel giornale francese „Le Monde“, a favore della lapidazione delle adulate.

Il governo si è rafforzato nella sua recente decisione con gli ulteriori accertamenti emersi da un'inchiesta amministrativa aperta nell'aprile del 2004. Dopo il licenziamento, Ramadan ha sostenuto le sue affermazioni, ha detto il presidente del governo Robert Cramer. Ha inoltre giustificato l'utilizzo della violenza da parte dei mariti nei confronti delle mogli. Ciò è inaccettabile, ha detto Cramer - specialmente per un docente.

Hani Ramadan lavorava da più di vent'anni quale insegnante di francese a Meyrin. Dopo la pubblicazione dell'articolo in „Le Monde“, il governo l'aveva licenziato nel 2003.

Il licenziato Ramadan ha finora ricevuto comunque il suo stipendio. Dal 1. dicembre verrà tolto dalla lista dei salari, ha detto Cramer. E ha continuato: tuttavia Ramadan può ricevere ancora un'indennità corrispondente ad un minimo di un salario mensile ad un massimo di 24 stipendi.

Comunicazione dell'Agenzia telegrafica svizzera del 24.11.2004

⁴ L'alto numero di immigranti ha fatto crescere tutta una serie di religioni straniere in Svizzera. Perciò già oggi si registrano oltre 140 moschee, 116 centri buddisti e 2 templi Sikh (vedi Facts, 9 marzo 2006).

1.3.2. Valori occidentali messi fuori gioco

In diversi Stati europei, stranieri che a nessun costo hanno voluto scostarsi dai loro concetti giuridici, hanno già ottenuto i primi successi:

- In **Germania** una giudice di Francoforte si è riferita al Corano in un caso di divorzio⁵. Ambedue i coniugi appartenevano agli ambienti culturali marocchini nei quali, secondo la giudice, „non è insolito“ che l'uomo eserciti un diritto al castigo nei confronti della donna. Per questa ragione, la giudice ha respinto un divorzio veloce e anticipato della musulmana dal proprio marito che, secondo le sue affermazioni l'avrebbe picchiata e minacciata di morte, e ha deciso che nel caso specifico non esisterebbe alcun „irragionevole rigore“ nell'attendere il canonico anno di separazione. Il fatto che la giudice non abbia fatto capo al diritto tedesco, bensì a un a sure del Corano, ha sollevato in Germania un'ondata di sdegno.
- Il **governo inglese** ammette spesso che la **poligamia** è di moda negli ambienti musulmani britannici e che può essere ammessa legalmente. Per questo i musulmani in Gran Bretagna possono anche chiedere le indennità sociali per ogni moglie, se la poligamia è praticata nel loro paese d'origine.⁶

Anche in Svizzera i **tribunali** sono sulla buona strada **verso la rinuncia al proprio ordinamento giuridico** e l'acritica accettazione dei principi islamici. La Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha così deciso, con una scandalosa sentenza del marzo 2006, che la contrazione di un matrimonio per procura non è incompatibile con l'ordinamento pubblico elvetico:

La **domanda d'asilo dell'Egiziano** era stata **respinta**, perché nel suo paese gli si imputa un omicidio. Ciò nonostante, al richiedente respinto è permesso rimanere in Svizzera. Con lo statuto dell'„accoglienza provvisoria“, ha inoltrato una **richiesta di ricongiungimento familiare**. La CRA ha riconosciuto il suo matrimonio in assenza e per procura (contratto durante il suo soggiorno in Svizzera). Al momento del fidanzamento la sposa aveva solo 12 anni.

Secondo la CRA, il **matrimonio per procura** „non contravviene apparentemente all'ordinamento giuridico svizzero, se il coniuge viene considerato sposato a seguito del matrimonio contratto all'estero e se i rappresentanti erano correttamente delegati“.

La CRA è dell'opinione che il diritto svizzero „non può mai prevalere su altri ordinamenti giuridici“ e che le autorità preposte sono tenute a „trattare i rapporti giuridici degli assoggettati a leggi diverse dipendenti dalle proprie convinzioni morali o religiose, dall'origine o da altre situazioni legate al diritto straniero, di principio con la stessa considerazione riservata a quelli dettati dall'ordinamento giuridico svizzero“.

(vedi sentenza della CRA del 7 marzo 2006)

Questa posizione della CRA porterà presto o tardi al caos. In Svizzera vale il diritto elvetico, esattamente come in Egitto (o in altri paesi) valgono le leggi locali. **Non c'è assolutamente**

⁵ Nella procedura di divorzio contro un 26enne tedesco d'origine marocchina, la giudice aveva negato il divorzio anticipato riferendosi al Corano. Nelle cerchie culturali marocchine, dice la giudice, „non è insolito che l'uomo eserciti un diritto al castigo nei confronti della donna“. Perciò la donna doveva tenere in conto, quando sposò l'uomo cresciuto in Marocco. Quindi non ci sono i presupposti per una decisione d'urgenza: „l'esercizio del diritto al castigo non costituisce un „irragionevole rigore“ secondo il §1565 BGB“. La convenuta non ha accettato la sentenza e ha ruscato la giudice per pregiudizio – e con successo. La giudice è stata dichiarata prevenuta. Tuttavia l'Unione dei giudici tedeschi l'ha difesa. Che la giurista tolta dal caso abbia considerato il retroterra religioso-culturale della coppia dimostra che la giudice ha considerato a fondo le prescrizioni.

Quale fonte vedi „SpiegelOnline“ (<http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,472951,00.html>) o „FocusOnline“ (http://www.focus.de/politik/deutschland/koran-urteil_aid_52125.html).

⁶ Vedi „1'000 men living legally with multiple wives despite fears over exploitation“, in: The Times, 28 Maggio 2007 (vgl. http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/families/article1848488.ece).

alcun motivo di riconoscere validi in Svizzera dei principi egiziani o il diritto musulmano. E ciò non ha nemmeno a che fare con la presunta superiorità di un ordine giuridico, bensì semplicemente con il principio della territorialità: su territorio svizzero valgono le leggi svizzere⁷.

C'è da sperare che la citata sentenza venga corretta al più presto. L'UDC è dell'opinione che il **diritto svizzero** sia da applicare **dappertutto e senza** eccezioni. Chi tenta di minare alla base il diritto svizzero o lo trasgredisce deve essere immediatamente espulso dal Paese.

1.4. Immigrazione nel sistema sociale

Le motivazioni dei movimenti degli emigranti si sono negli anni e nei decenni passati modificati radicalmente. Mentre prima c'era **un'emigrazione verso i mercati del lavoro**, oggi assistiamo soprattutto ad **un'emigrazione verso il sistema sociale**. Una volta la gente veniva in Svizzera per lavorare. E ci aiutò a costruire il nostro benessere. Oggi permettiamo sempre di più d'immigrare a gente che ci porta povertà: persone che non vengono in Svizzera per il lavoro, bensì per l'alta offerta di prestazioni sociali. **Mentre la quota di lavoratori dell'immigrazione lorda in Svizzera nel 1990 era ancora del 53,4%, nel 2004 questa quota ammontava solo più al 30,2%.**

L'enorme dimensione di questo movimento di massa la realizzano in pochi. L'immigrazione che ha luogo da almeno 20 anni a questa parte è in definitiva nociva per il nostro Paese e per la sua piazza economica. In Germania la situazione è ancora più drastica. Lì l'immigrazione degli stranieri ha causato talvolta **gravi problemi allo Stato sociale** e alle finanze pubbliche. Lo stimato economista di Monaco, professor Hans-Werner Sinn, ha calcolato quanto segue:

„Gli immigranti dimoranti nella Repubblica federale per meno di 10 anni, realizzavano dalla redistribuzione da parte dello Stato, un guadagno netto a saldo di 2'367 Euro l'anno. Questo guadagno netto si può interpretare come premio all'immigrazione. Non è poco. Una famiglia turca con tre figli, arrivata in Germania nel 1997 e soggiornatavi per 10 anni, riceve sulla base delle cifre del 1997, globalmente 118'350 Euro quale premio all'immigrazione.“

(Hans-Werner Sinn, Ist Deutschland noch zu retten?, Pag. 489 e seg.)

Quindi, una famiglia di cinque persone costa allo Stato, durante i primi 10 anni del suo soggiorno, circa 120'000 Euro⁸. Questo rende l'immigrazione molto attrattiva. Sinn calcola pure che solo gli immigranti che soggiornano più di 25 anni in Germania pagano allo Stato più di quanto ricevano indietro sotto forma di prestazioni. Ma gli immigranti, di regola, *“non rimangono in Germania sufficientemente a lungo per capovolgere il saldo dei pagamenti. Circa la metà degli immigranti esaminati con delle prove campione era già tornata a casa dopo 5 anni, e dopo 25 anni più dell'80% era morto o rimpatriato”*⁹. In definitiva l'immigrazione è perciò un affare in perdita per l'industria occidentale. L'affermazione secondo cui per il risana-

⁷ Questo è uno dei più vecchi principi costituzionali. Uno stato si caratterizza precisamente con tre elementi: un territorio nazionale, una popolazione e un'autorità nazionale. A sua volta, l'autorità nazionale si organizza nell'ambito della costituzione e delle leggi dello Stato. Da tutto ciò scaturisce infine la sovranità di uno Stato.

⁸ Entrate dello Stato meno uscite dello Stato. In particolare le prestazioni finanziate con le imposte (scuole, infrastrutture pubbliche, ecc.) pesano sensibilmente.

⁹ Sinn Hans-Werner, Ist Deutschland noch zu retten?, Pag. 491.

mento delle opere sociali sarebbe necessaria l'immigrazione, è perciò errata e piena di gravi conseguenze:

„Lo Stato sociale agisce per questi motivi come una specie di magnete bipolare per la gente pronta a emigrare. Da un lato attira chi costa allo Stato, mentre dall'altro manda via i pagatori netti la cui presenza alleggerirebbe il budget dello Stato.“


(Hans-Werner Sinn, Ist Deutschland noch zu retten?, Pag. 486)

1.4.1. Quota di stranieri più alta fra i beneficiari di prestazioni sociali

Molti immigranti non portano con sé **né conoscenze linguistiche né una formazione professionale**, e nemmeno sono pronti a sottoporsi a un'adeguata riformazione. Ma una manodopera non qualificata e senza conoscenze della lingua hanno ben poche opportunità in un mercato del lavoro molto specializzato come quello svizzero.

Grazie al nostro **generoso sistema sociale**, viene spesso a mancare qualsiasi stimolo ad una riqualificazione o ad un'estesa ricerca di impiego nel mercato del lavoro mondiale. In Svizzera non sono i parenti o i coniugi a doversi occupare (come in altri paesi) degli stranieri disoccupati o senza mezzi, bensì l'assicurazione disoccupazione e l'assistenza sociale – e quindi i pagatori dei premi e i contribuenti. Conseguenza: **la percentuale di stranieri a beneficio di prestazioni sociali è in Svizzera sproporzionatamente alta e aumenta in continuazione**. Gli stranieri, che costituiscono il 20,4 % della popolazione, beneficiano del 43,8% dell'assistenza sociale e più del 40% dell'AI.

Questi elevati valori sono spesso in diretto rapporto all'origine del beneficiario in questione. Lo dimostra uno studio scientifico effettuato in canton Zugo, secondo cui fra il 2003 e il 2005, il 20,8% delle nuove rendite è andato a cittadini dell'ex-Jugoslavia, nonostante questi costituissero solo il 6,1% della popolazione.¹⁰ Per questo, a giusta ragione, si parla di una **“Balkanizzazione degli istituti sociali”**.



¹⁰ Tutti gli altri stranieri – senza l'ex-lugoslavia – hanno ricevuto il 15,5% delle nuove rendite (quota della popolazione: 16,3 %), gli Svizzeri il 62,9% (78,4% della popolazione totale). Vedi le conclusioni di Pieder Casaulta / Marco Reichmuth; Azzardo morale nel 1° pilastro, Bollettino svizzero dell'assicurazione sociale e della previdenza professionale, 50/2006.

Non solo nell'assicurazione invalidità, la quota di stranieri a beneficio d'indennità e anche di abusivi è particolarmente alta: **tutto il sistema sociale** ne è toccato. Il prossimo esempio illustra il totale fallimento del sistema svizzero – a causa dell'abuso del diritto d'ospitalità delle nostre opere sociali tollerato delle autorità e delle istituzioni, e alla nostra giustizia senza spina dorsale:

Un Albanese riceve l'asilo in Svizzera nel 1991. Nel 1999 viene arrestato in Italia con 20 Kg di eroina e condannato ad una pena detentiva di parecchi anni. Nel 2007 viene condannato pure dall'Alta Corte zurighese, perché beccato a Zurigo in possesso di 13 Kg di eroina. Questo individuo recepisce per sé e per la famiglia dall'assistenza sociale zurighese Fr 4'800, oltre ad ulteriori prestazioni come spese dentarie, scuole speciali, eccetera. Altrettanto, ad esempio, le tasse per il permesso di soggiorno. Ambedue i suoi figli sono registrati dalla polizia quali teppisti. La figlia ha completato la sua formazione. Quando nel 2004 e nel 2005, ubriaco al volante, si trova coinvolto in un incidente, non viene effettuata alcuna inchiesta sul possesso dell'auto malgrado percepisca delle prestazioni sociali. Malgrado il ritiro della patente continua a guidare l'auto: la sua e la BMW della moglie. Nel 2006 si reca nove volte a Tirana con l'aereo. Il ministero pubblico rinuncia ad inquisirlo per abuso dell'assistenza; l'Ufficio sociale di Zurigo rinuncia alla denuncia penale e alla richiesta di risarcimento dei danni.

(riassunto dalla Weltwoche 23/07)

Tali casicostano cari al contribuente: nel canton Zurigo, fra il 1995 e il 2005, le uscite dell'assistenza sociale si sono più che triplicate¹¹.

1.4.2. Urgente la lotta contro l'abuso della socialità

L'abuso sociale deve essere combattuto. Non si può continuare con persone che ricevono ingiustificate prestazioni dalle assicurazioni sociali, in modo che a quest'ultime manchi poi il denaro per le autentiche necessità.

L'UDC ha già da anni denunciato il problema della **simulazione d'invalidità**. Grazie alla pressione creata dall'UDC, dal 2003 il numero dei nuovi beneficiari si è ridotto del 30%. Già solo questa pressione politica sugli uffici dell'AI, sui tribunali e sui periti dell'AI ha fatto sì che le nuove rendite si riducessero di quasi un terzo. La 5° revisione dell'AI dovrebbe portare un ulteriore calo del 20% delle nuove rendite. Ciò dimostra che anche oggi è sicuramente possibile che più della metà delle rendite AI vengano attribuite sulla base di stati patologici sospetti. L'abuso deve essere combattuto con rigore: i simulatori d'invalidità devono lavorare e non incassare rendite.

Anche in altre istituzioni sociali si deve combattere l'abuso. Sia da parte di Svizzeri che di stranieri. A questo l'UDC si mette con convinzione d'impegno.

Riguardo all'abuso delle istituzioni sociali da parte di stranieri, la nuova **legge sugli stranieri è un primo passo** verso una progressiva eliminazione del malandazzo, nel senso che ci si potrà attenere al fatto che il permesso di dimora potrà essere rifiutato, rispettivamente tolto, a chi è dipendente dall'assistenza sociale (vedi Art. 63, cpv. 1, § c LStra). Un ulteriore passo in questo senso è poi rappresentato dall'**iniziativa espulsioni**, la quale esige che gli stranieri che ottengono abusivamente delle prestazioni dalle assicurazioni sociali o dall'assistenza, siano espulsi e puniti con un divieto d'entrata in Svizzera.

¹¹ Comunicato stampa sul Rapporto sociale 2005 del canton Zurigo, 15 dicembre 2006, Pag. 2.

2. L'iniziativa popolare dell'UDC

Alla base degli sviluppi sopra descritti ci sono due principi:

- **Stranieri che non si attengono alle leggi e che non vogliono integrarsi devono lasciare il nostro Paese.**
- **Stranieri che abusivamente percepiscono prestazioni dalle istituzioni sociali devono lasciare il nostro Paese.**

E su questi principi si basa l'**iniziativa popolare per l'espulsione dei criminali stranieri**.

Essa fa chiarezza: chi non si attiene alle nostre leggi, chi delinque o chi ottiene abusivamente prestazioni sociali verrà **espulso** e punito con un **divieto d'entrata** in Svizzera. L'iniziativa dell'UDC formula chiaramente la gamma di reati che comportano il ritiro del permesso di dimora e sopprimono qualsiasi diritto legale ad un'ulteriore permanenza.

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 121 cpv. 3-6 (nuovi)

3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

a. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o

b. hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

5 L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3-4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

6 Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Dimora e domicilio degli stranieri)

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

2.1. Effetti dell'iniziativa espulsioni

L'iniziativa espulsioni pone chiaramente le premesse a fronte delle quali lo straniero che si macchia di gravi reati nel nostro Paese deve rigorosamente essere espulso¹². L'entrata in vigore dell'iniziativa espulsioni avrà effetto su tutti i gruppi di stranieri. Gli Svizzeri non possono essere espulsi dalla Svizzera (vedi Art. 25, cpv 1, CF).

Fra gli stranieri distinguiamo due gruppi seguenti:

- **Stranieri provenienti dagli Stati UE** (settore di competenza degli accordi sulla libera circolazione delle persone)
- **Stranieri extracomunitari** (nessuna libera circolazione delle persone)

Al momento, la composizione della popolazione straniera residente in Svizzera è rappresentata dal ca. 60% di cittadini dell'UE e dal 40% di extracomunitari. Per quanto riguarda i criminali stranieri la proporzione è diversa: ca. il 75% proviene da Stati extracomunitari.

Effetti dell'iniziativa espulsioni per		
Cittadini UE	Extracomunitari	Rifugiati
<ul style="list-style-type: none"> • in caso di reato vengono espulsi. • L'art. 5, cpv 1, allegato 1 agli accordi sulla libera circolazione recita: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Art. 5 Ordine pubblico „I diritti ammessi da questo accordo possono essere limitati solo da misure giustificate da motivi d'ordine pubblico, sicurezza e salute.“</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di reato vengono espulsi. • Il ritiro di permessi è già possibile nell'ambito del diritto in vigore, tuttavia non è obbligatorio. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Secondo l'art. 10 cpv. 1, lett. a della LDDS uno straniero può essere espulso se è stato condannato penalmente per crimini o delitti, oppure se non si attiene all'ordine giuridico in vigore. Questa norma è portata avanti nella nuova legge sugli stranieri (vedi Art. 64 e seg. LStra).</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • vengono espulsi per quanto lo permette l'art. 25 della CF. • L'espulsione non può andare contro il principio del non respingimento (Art. 25, cpv. 2 e 3 CF), secondo il quale il rifugiato non può essere rimpatriato o estradato verso Stati dove perseguitato. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Art. 25 CF ² I rifugiati non possono essere rinvii né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati. ³ Nessuno può essere rinvio in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.</p> </div>
<p>➔ L'iniziativa migliora le basi legali: crea chiarezza in quanto la questione dell'espulsione non è più lasciata alla discrezione delle autorità, bensì in presenza dei presupposti, deve essere obbligatoriamente eseguita.</p>		<p>➔ Solo l'1.5% della popolazione straniera residente è composto da rifugiati riconosciuti!</p>

¹² Circa la metà dei criminali in Svizzera è d'origine straniera.

2.1.1. Dall'espulsione all'allontanamento

Una volta l'**espulsione dal Paese** era contemplata nel **Codice penale**. L'espulsione prevedeva che, come **pena aggiuntiva**, qualcuno potesse essere espulso dal territorio svizzero vietandogli di ritornarci. Una misura analoga – tuttavia per motivi di polizia degli stranieri – è prevista dalla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Art. 10 LDDS).

L'espulsione secondo il vecchio diritto penale

Secondo il vecchio diritto penale (Art. 55 CPS) poteva essere applicato per una **durata da 3 a 5 anni**, in caso di recidiva, anche **a vita**. **L'espulsione perseguiva due obiettivi**: da una parte la salvaguardia della sicurezza pubblica, dall'altra la punizione del delinquente. Quale pena aggiuntiva era ammissibile nei confronti degli stranieri, indipendentemente da un eventuale permesso di dimora loro concesso in precedenza. Per la sua applicazione era necessaria soltanto la condanna del delinquente ad una pena detentiva o carceraria.

Un permesso di dimora non proteggeva dall'espulsione. Perciò le eventuali cattive condizioni di vita all'estero non erano un ostacolo.

L'ancor valido oggi **principio del non respingimento** (Non-Refoulement, Art. 25 CF), prescrive che nessuno può essere estradato in un paese nel quale per qualsiasi motivo sono in pericolo la sua vita, la sua incolumità o la sua libertà. Questo principio non si opponeva tanto alla condanna d'espulsione da parte di un giudice, ma alla sua applicazione. Alla condanna di un **rifugiato** l'espulsione poteva essere affiancata solo nel caso che il soggetto costituisse un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, oppure avesse gravemente leso l'ordine pubblico (vedi Art. 32, cpv 1 dell'accordo sulla posizione giuridica dei rifugiati).

vedi fra gli altri, Jörg Rehberg, Diritto penale II, Zurigo 1994, Pag. 129 e seg. , come pure Stefan Trechsel, Codice penale svizzero – Breve commento, Zurigo 1989, Pag. 201 e seg.)

Oggi l'espulsione è regolata **come misura della polizia degli stranieri** dalla legge sulla dimora e il domicilio degli stranieri (Art. 10 LDDS). È pure prevista dalla nuova legge sugli stranieri (Art. 64 e seg. , in particolare l'art. 68 LStra; verosimilmente entrerà in vigore il 1°.1.2008). L'espulsione può essere decretata a termine (secondo la LStra un minimo di due anni) oppure indeterminatamente. Viene legata (secondo la LStra) ad un altrettanto limitato o indeterminato divieto d'entrata in Svizzera.

Se lo straniero viene condannato, le autorità preposte all'immigrazione valutano l'espulsione della persona in questione (vedi art. 10 LDDS, risp. l'art. 64 e seg. della LStra). Per le decisioni d'espulsione sono generalmente competenti le autorità cantonali. Le **procedure d'espulsione** sono oggi **molto differenziate**: alcuni cantoni applicano rigorosamente le possibilità previste dalla legge, altri invece rinunciano ad adeguate misure.

La procedura d'espulsione è a volte lunga e complicata, a dipendenza diverse istanze previste. I cantoni basano di regola le loro decisioni sulla prassi del Tribunale federale. Questo dice che un criminale straniero deve essere stato condannato ad una pena di almeno due anni di detenzione, affinché gli si possa togliere il permesso di dimora B. Nel caso del permesso C la soglia è ancora più alta ¹³.

¹³ vedi Tages-Anzeiger, 9 febbraio 2007.

2.1.2. Cosa cambia l'iniziativa espulsioni?

L'iniziativa espulsioni porta in particolare a tre modifiche giuridiche:

- Il principio che i criminali stranieri devono essere espulsi dal nostro Paese viene **ancorato nella Costituzione**. In questo modo, il principio dell'espulsione viene **maggiormente legittimato** e vincolante per tutti i cantoni.
- La norma finora facoltativa (Art. 10 LDDS /Art. 68 Lstra) diventa **costrittiva**; il criminale straniero deve obbligatoriamente essere espulso. Le autorità non hanno perciò più in quest'ambito alcuno spazio discrezionale e le lunghe e complicate procedure d'espulsione potranno essere snellite.
- L'espulsione **non sarà più soltanto una misura della polizia degli stranieri**, bensì sarà direttamente considerata nel contesto del delitto. In questo modo, l'espulsione riprende il posto che aveva quale pena aggiuntiva nel passato diritto penale. Varrà quindi di nuovo come **pena nei confronti del criminale**.

Con l'iniziativa espulsioni **si porrà fine all'applicazione buonistica della legge**. Non starà più alla discrezione di un giudice o di un'autorità decidere se l'espulsione deve essere eseguita. La Costituzione statuirà chiaramente che lo straniero che ha commesso reati e crimini deve essere obbligatoriamente espulso. Gli stranieri autori di gravi reati (omicidio, stupro, ecc.) costituiscono un **pericolo per la sicurezza della Svizzera**. Per questo motivo bisogna espellerli e vietare loro di tornare.

2.1.3. Espulsione di criminali minorenni

Già più volte l'UDC ha sostenuto che i **giovani criminali e violenti devono essere espulsi al Paese con le loro famiglie**¹⁴. L'iniziativa per l'espulsione dei criminali stranieri non restringe la cerchia degli interessati ed è rivolta a tutte e tutti gli stranieri – indipendentemente dalla loro età.

L'aumento della violenza e della criminalità giovanili dimostra si deve poter disporre di misure semplici contro criminali aventi meno di 18 anni. **Violenza nelle scuole e criminalità giovanile non devono più essere tollerate**. Per garantire sicurezza e ordine deve essere possibile chiamare a giudizio i giovani criminali irrecuperabili, rispettivamente autori di gravi delitti, espellendoli dal Paese – se del caso, assieme ai genitori che, dopotutto, devono assumersi la responsabilità per i loro figli.

Nell'ambito delle misure contro la violenza giovanile, il Consigliere federale Blocher si dice favorevole all'espulsione dei minorenni, quando rifiutano d'integrarsi.

„L'integrazione dei giovani stranieri deve essere maggiormente rafforzata. In particolare le conoscenze linguistiche devono essere fornite al più presto. Ma laddove l'integrazione viene rifiutata costantemente, devono esserci a disposizione misure efficienti di diritto sugli stranieri. E questo può condurre fino all'espulsione.“

*Consigliere federale Christoph Blocher
Discorso a Riehen BS, 8 giugno 2007*

¹⁴ Vedi ad esempio il documento di fondo dell'UDC „Le nostre regole valgono per tutti“, marzo 2006, Pag. 11 e seg.

Già con l'attuale legge sugli stranieri i minorenni possono essere espulsi e già dai 15 anni si può applicare nei loro confronti la detenzione in attesa d'espulsione /Art. 13a e seg. LDDS / Art. 76 e seg. LStra).

I diversi scrupoli circa il diritto internazionale, che soprattutto dalla sinistra sono stati espressi nei riguardi dell'espulsione di minorenni, si sono rivelati inconsistenti. L'espulsione dei minorenni non lede il rispetto della vita familiare (Art. 13, cpv 1 CF, Art. 8 CEDU). L'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo prevede esplicitamente che lo Stato può intervenire nella vita familiare, a condizione che la misura in questione abbia una base legale e sia volta a salvaguardare la sicurezza pubblica, il mantenimento dell'ordine o l'impedimento di azioni criminali. Esattamente a questo mira l'iniziativa espulsioni.

Anche nella Convenzione dell'ONU sui diritti del bambino ¹⁵ non ci sono imposizioni particolari, secondo la prassi del Tribunale federale, in merito alla concessione di autorizzazioni da parte della polizia degli stranieri.

2.1.4. Espulsione di rifugiati

I rifugiati in Svizzera sono solo l'1,5% della popolazione. Nel 2006, nel canton Zurigo il 13,4% dei criminali stranieri erano richiedenti l'asilo. **Perciò, la maggioranza dei criminali stranieri non è da registrarsi fra i rifugiati e i richiedenti l'asilo.** La questione dell'espulsione di rifugiati tocca quindi solo una minoranza dei criminali stranieri.

Il **principio del non respingimento** dice che nessuno può essere estradato in un paese nel quale sarà perseguitato o in qualche modo torturato o dove lo aspetta una punizione (vedi art. 25 della CF).

In effetti, anche questo principio non vale **in assoluto**, come dimostra l'art. 33 degli accordi sulla posizione giuridica dei rifugiati¹⁶ : se il rifugiato costituisce un pericolo per lo Stato ospite, questo non può essere obbligato a garantire oltre la permanenza del criminale in questione.

L'art. 33 degli accordi sulla posizione giuridica dei rifugiati prevede che un rifugiato non possa essere estradato in un paese "nel quale la sua vita o la sua libertà sono messe in pericolo a causa della sua razza, religione, nazionalità o la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o la sua opinione politica.

Questa norma non vale tuttavia, quando ci sono fondati motivi per ritenere il rifugiato "un pericolo per la sicurezza dello Stato ospite" o "rappresenta una minaccia per la comunità di questo paese" perché è stato condannato per crimini particolarmente gravi o infrazioni della legge".

¹⁵ Accordo sui diritti del bambino (SR 0.107).

¹⁶ Accordo sulla posizione giuridica dei rifugiati (SR 0.142.30).

2.1.5. Esecuzione delle pene detentive

Laddove non prescritto diversamente, il condannato straniero deve espiare **la sua pena detentiva in Svizzera. L'espulsione fa seguito all'espiazione della pena.**

La Svizzera dispone tuttavia con singoli Stati e con i membri del Consiglio d'Europa, degli accordi mutui sul trasferimento delle persone condannate¹⁷. Mediante nuovi accordi internazionali si deve ottenere che il maggior numero possibile di condannati abbiano ad espiare la pena detentiva nella loro patria.

2.2. Il catalogo dei reati

2.2.1. I delitti penali

I seguenti delitti sono contemplati dall'iniziativa e portano perciò all'espulsione obbligatoria dalla Svizzera e al divieto d'immigrazione:

- **Omicidi intenzionali**
Come omicidio intenzionali s'intende quanto previsto dall'art. 111 CPS, l'assassinio (Art. 112 CPS), come pure l'omicidio passionale (art. 113 CPS).
- **Stupro o altri gravi delitti sessuali**
A questo gruppo di delitti appartengono in primo luogo la violenza carnale (art. 190 CPS), coazione sessuale (art. 189 CPS) e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CPS).
- **Altri delitti violenti come la rapina**
Questo gruppo di delitti comprende la rapina (art. 140 CPS), lesioni gravi (art. 122 CPS), messa in pericolo della vita (art. 129 CPS), sequestro di persona e rapimento (art. 183 CS) e presa di ostaggi (art. 185 CPS).
- **Tratta di esseri umani**
Il concetto di tratta di esseri umani comprende sia lo sfruttamento della prostituzione (art. 195 CPS) che i crimini contemplati dall'art. 182 CPS.
- **Traffico di stupefacenti**
Lo spaccio di droga è un reato a norma della legge sugli stupefacenti.
- **Effrazioni**
L'effrazione è soprattutto associata al furto (art. 139 CPS), al danneggiamento (art. 144 CPS) e alla violazione di domicilio (art. 186 CPS).

L'elenco comprende solo gli omicidi intenzionali, **non quelli colposi** (vedi ad es. l'art. 117 CPS). Perciò, se ad esempio succede un incidente in un cantiere, nel quale sono impiegati diversi lavoratori stranieri che da anni abitano e lavorano in Svizzera, questo non porta all'espulsione obbligatoria. Se un manager straniero investe con la sua auto un bambino che salta fuori da dietro un cespuglio, non si tratta di omicidio intenzionale.

¹⁷ Secondo il protocollo aggiuntivo della „Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate“ il trasferimento del condannato può avvenire anche senza il suo accordo, quando la condanna prevede un ordine d'espulsione dopo la rimessa in libertà. Il paese d'origine non può essere tuttavia obbligato a prendere il carcerato a suo carico. Questo può essere ottenuto solo tramite specifici accordi.

Il catalogo dei delitti parla chiaro: lo scopo dell'iniziativa è quello di espellere gli stranieri aventi commesso delitti gravi, o che attentano all'ordine pubblico e alla sicurezza.

Il legislatore può descrivere più dettagliatamente o completare la lista dei reati – cioè aggiungere altri reati che portano all'espulsione obbligatoria. Su questi complementi deciderà il Parlamento e la sua decisione sottostarà al referendum facoltativo.

2.2.2. Abuso delle opere sociali

Se qualcuno ottiene illecitamente delle prestazioni dalle istituzioni sociali o dall'assistenza pubblica, il reato è paragonabile alla **truffa**. Egli truffa delle istanze statali al fine di ottenere delle prestazioni finanziarie ingiustificate. Secondo il diritto penale, la truffa si definisce come arricchimento illecito con un danno al patrimonio causato da mistificazione. Di regola nell'abuso sociale si tratta proprio di questo.

Singoli cantoni¹⁸ hanno previsto **una pena per l'abuso sociale**, e quindi hanno creato una base legale. L'iniziativa espulsioni sostiene questa linea, in quanto vuol togliere il diritto di soggiornare in Svizzera agli stranieri che illecitamente hanno ottenuto prestazioni dalle assicurazioni sociali o dalla pubblica assistenza.

L'espulsione di stranieri che hanno illecitamente ottenuto delle prestazioni dalle assicurazioni sociali o dalla pubblica assistenza non sembra essere problematica né in considerazione della CEDU, né secondo l'appendice all'accordo sulla libera circolazione con l'UE. L'art. 5, cpv 1 dell'appendice 1 all'accordo sulla libera circolazione dice che i diritti previsti dall'accordo possono essere limitati se giustificati da "ragioni d'ordine pubblico". Il sempre più scomodato art. 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) prevede addirittura espressamente la possibilità di misure "per il benessere economico" del Paese.

2.3. Altre domande

Politici o giornalisti di sinistra vanno ripetendo che l'iniziativa espulsioni contrasta con i diritti fondamentali della Costituzione federale o con il diritto internazionale. Ciò è **falso**.

2.3.1. Aspetti costituzionali

Un'espulsione o un allontanamento di stranieri **non è un'inammissibile discriminazione**, perché gli stranieri, al contrario dei cittadini svizzeri, non hanno fundamentalmente alcun diritto al soggiorno in Svizzera. Già l'espulsione nel diritto penale era indirizzata esclusivamente ai criminali stranieri. Gli Svizzeri non possono essere espulsi dalla Svizzera (art. 25,

¹⁸ Vedi § 48a della Legge sull'assistenza pubblica del canton Zurigo: „Chi mediante falsi o incompleti dati, nascondendo cambiamenti delle condizioni o in altri modi ottiene illecitamente per sé stesso o per altri delle prestazioni previste da questa legge verrà punito con una multa“ (851.1). Analogamente recita l'art. 85 della legge sull'assistenza pubblica del canton Berna: „Chi ottiene prestazioni o sussidi dal cantone o dai comuni fornendo dati falsi o incompleti o nascondendo dei fatti, sarà punito la detenzione o con la multa. La condotta negligente non è punibile“, come pure il § 59 della legge sull'assistenza pubblica e sulla previdenza sociale del canton Argovia: „Si punirà con la multa chi mediante falsi o incompleti dati, nascondendo cambiamenti delle condizioni o in altri modi ottiene illecitamente per sé stesso o per altri delle prestazioni previste da questa legge. Sono punibili anche la complicità e i tentativi „(Abs. 1, 851.200).

cpv 1 CF). E ciò non è mai stato contestato né dal diritto costituzionale né da quello internazionale.

La perdita obbligatoria del diritto di soggiorno preteso dall'iniziativa regge anche al confronto della **proporzionalità**, presente come principio fondamentale sia nella Costituzione federale che nella CEDU. L'iniziativa chiede la perdita del diritto al soggiorno solo **per delitti di una determinata gravità** o per reati particolari che **mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico**, per cui il principio della proporzionalità è considerato a sufficienza.

2.3.2. Aspetti di diritto internazionale

Infine, anche il **vincolante diritto internazionale non viene leso** dall'iniziativa. Che l'iniziativa – per esempio nell'espulsione di rifugiati o di richiedenti l'asilo – potrebbe nel caso estremo essere in contrasto con il **divieto della tortura** è semplicemente **un'assurdità** (vedi capitolo 2.1.4 Espulsione di rifugiati).

3. 7 Argomenti per l'iniziativa

Il massiccio aumento della quota di stranieri in Svizzera è preoccupante. Gli ad esso legati crescenti problemi con le culture straniere, con le nuove religioni e con gli stranieri non interessati ad integrarsi, vanno di pari passo con la crescita della criminalità straniera, ma anche con la violenza giovanile. Questa evoluzione deve essere bloccata. Si deve finalmente mettere fine alla politica buonistica della sinistra.

Autorità e tribunali devono applicare rigorosamente le regole in vigore nel nostro Paese. Inoltre si devono prendere in considerazione inasprimenti del diritto penale e della politica degli stranieri. **L'iniziativa popolare per l'espulsione dei criminali stranieri ha come obiettivo quello di imporre di nuove leggi e regole nel nostro Paese.** Chi non vi si attiene e delinque, deve lasciare il nostro Paese. La Svizzera non deve diventare l'Eldorado per i criminali stranieri. La creazione di chiare norme e la definizione dei reati per i quali il criminale straniero viene obbligatoriamente espulso ci permetterà di garantire nuovamente l'ordine e la sicurezza in Svizzera.

3.1. L'iniziativa colpisce le persone giuste

L'iniziativa per l'espulsione dei criminali stranieri è rivolta a stranieri che contravvengono alle nostre leggi macchiandosi di reati gravi e abusando delle nostre istituzioni sociali, mettendo così in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza. Chi trasgredisce il nostro ordine legale e non si vuole per nulla integrare deve lasciare il nostro Paese – ha perso il suo diritto all'ospitalità. **Attaccabrighe, giovani teppisti, spacciatori di droga, stupratori o altri criminali stranieri non hanno nulla da cercare in Svizzera.** Le pecore nere fra gli stranieri devono essere cacciate via.

3.2. Più sicurezza con meno criminalità straniera

Le chiare prescrizioni dell'iniziativa espulsioni intimoriranno i turisti del crimine e **renderanno la Svizzera poco attrattiva per i fuorilegge.** Si porrà termine ad un'applicazione buonistica della legge: non starà più alla discrezione di un giudice o di un'autorità decidere per l'espulsione o no. Gli stranieri che contravvengono alla legge e commettono degli atti criminali devono obbligatoriamente essere espulsi. Con questo, l'espulsione non è più solo una misura della polizia degli stranieri, bensì funge **da pena diretta nei confronti del criminale** (come lo era una volta).

L'iniziativa espulsioni porterà a una **diminuzione della criminalità straniera.** L'applicazione rigorosa del diritto e dell'ordine è essenziale per il rafforzamento della sicurezza nello spazio pubblico. L'iniziativa comporta perciò anche il fatto che i cittadini si sentiranno di nuovo sicuri nelle città e nelle strade.

3.3. Salvaguardia delle nostre opere sociali con la diminuzione dell'abuso sociale

L'iniziativa include l'abuso sociale fra i reati passibili d'espulsione: **chi ottiene illecitamente delle prestazioni dalle istituzioni sociali, deve lasciare il Paese.** Non è ammissibile che le nostre opere sociali vengano truffate per finanziare dei lazzaroni ed altri approfittatori. Con l'effetto deterrente che ne deriva sui turisti della socialità, si argineranno gli abusi. In questo

modo sarà **arginata anche l'immigrazione verso il nostro sistema sociale**, e il numero di stranieri a beneficio dell'assistenza sociale potrà finalmente essere abbassato.

3.4. Prassi d'espulsione rigorosa e uniforme

L'espulsione, che oggi è disponibile quale misura della polizia degli stranieri, viene applicata attualmente in modo molto diverso e poco rigoroso nei singoli cantoni. L'iniziativa espulsioni **crea chiarezza** anche su questo punto: l'espulsione sarà in futuro ancorata nella Costituzione federale e varrà **per tutti i cantoni**. Con ciò cade l'attuale regola facoltativa: l'espulsione, nei casi in questione, dovrà **obbligatoriamente essere eseguita**, senza che i tribunali vi possano ancora opporre delle eccezioni.

Con la chiara definizione dei reati che fanno perdere ogni diritto alla permanenza in Svizzera, anche per la polizia degli stranieri e per le altre autorità competenti sarà più facile ordinare ed eseguire l'espulsione.

3.5. Gli stranieri onesti e desiderosi d'integrarsi non devono temere

La posizione degli stranieri onesti, integrati e lavoratori in Svizzera sarà rafforzata con l'iniziativa. È triste che oggi una piccola minoranza di stranieri non integrati, criminali e violenti getti discredito su tutta la popolazione straniera. Ed è proprio in considerazione e rispetto degli stranieri corretti e integrati che le "pecore nere" devono essere cacciate via.

3.6. Sulla via di una migliore integrazione

L'iniziativa espulsioni mostra agli stranieri l'importanza di una buona integrazione. **Chi si integra e si attiene all'ordinamento giuridico elvetico può restare in Svizzera**. La maggioranza degli stranieri si orienta in questa direzione. Ma chi assolutamente non si vuole integrare, non osserva le nostre regole e non si interessa agli usi e costumi svizzeri, deve lasciare il Paese. già per i bambini e per i giovani stranieri questi obiettivi sono particolarmente importanti.

3.7. Meno abusi nell'asilo

Spesso arrivano da noi stranieri che dietro a false ragioni per una richiesta d'asilo, nascondono l'intenzione di approfittare delle nostre generose istituzioni sociali o di arricchirsi mediante attività criminali. Le pene detentive nelle carceri svizzere non incutono timore, bensì sono considerate alla stregua di un soggiorno in albergo. L'estesa possibilità d'appello e l'alto standard delle nostre carceri non fungono certo da deterrente per i criminali provenienti dal Terzo mondo.

Se q questi stranieri fosse nota la certa espulsione in caso di reato prima dell'emigrazione, molti di loro sarebbero dissuasi dal venire in Svizzera con l'intenzione di abusare del diritto d'asilo. L'iniziativa contribuirà perciò anche ad abbassare ulteriormente il numero delle richieste d'asilo.